

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 97/A III^a Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

ADEMPIMENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE N.10
DEL 28/1/1977. INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI N.6 DEL 12/
2/1979 E N.66 DEL 31/10/1979.

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE

"ADEMPIMENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE N.10 DEL 28/1/1977. INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI N.6 DEL 12/2/1979 E N.66 DEL 31/10/1979".

ART. 1

L'art.19 della Legge regionale n.6 del 12/2/1979 è sostituito dal seguente:

Ai sensi degli artt.n.3 e n.5 della Legge 28/1/1977 n.10 sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti:

- a) strade e spazi di sosta e parcheggio;
- b) rete fognante ed impianti di trattamento liquami;
- c) rete di distribuzione delle acque;
- d) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- e) rete di distribuzione del gas;
- f) rete telefonica;
- g) rete della pubblica illuminazione;
- h) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali;
- i) verde attrezzato.

Sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti;

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuola dell'obbligo;
- c) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- d) attrezzature sanitarie e socio-culturali;
- e) attrezzature commerciali e mercati;
- f) spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere.

ART.2

All'art.19 della Legge regionale n.6 del 12/2/1979 è aggiunto il seguente articolo 19 bis:

I Comuni della Puglia, ai sensi degli artt. 5 - 10 e 12 della legge statale 28 gennaio 1977 n.10, stabiliscono l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base della tabella parametrica seguente:

Incidenze percentuali relative agli oneri di urbanizzazione sui costi base fissati dalla tabella "B" allegata alla presente legge:

REGIONE PUGLIA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

a) strade e spazi di sosta e parcheggio	30%
b) rete fognante ed impianti di trattamento liquami	24%
c) rete di distribuzione delle acque	14%
d) rete di distribuzione dell'energia elettrica	10%
e) rete di distribuzione del gas	1%
f) rete telefonica	1%
g) rete di pubblica illuminazione	4%
h) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali	10%
i) verde attrezzato	6%

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

a) asili nido e scuole materne	25%
b) scuola dell'obbligo	54%
c) chiese ed altri edifici per servizi religiosi	7%
d) attrezzature sanitarie e socio-culturali	10%
e) attrezzature commerciali e mercati	2%
f) spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere	2%

Le attribuzioni percentuali precedenti comprendono gli oneri per gli allaccamenti generali e gli altri oneri indotti.

Ai fini della determinazione di detta incidenza e dell'applicazione della citata legge statale debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.

ART. 3

All'art.19 della legge regionale n.6 del 12/2/1979 dopo l'art.19 bis precedente, è aggiunto il seguente art.19 ter:

La tabella parametrica e di incidenza di cui al precedente art.19 bis è aggiornata ogni tre anni con deliberazione del Consiglio Regionale sentito il Comitato Urbanistico Regionale.

REGIONE PUGLIA



RELAZIONE

Al titolo III - oneri di urbanizzazione - la legge regionale n.6/1979, così come integrata dalla n.66/1979 detta norme in attuazione degli ar
ticoli n.3, n.5, n.10 e n.12 della legge del 28/1/1977 n.10; in parti-
colare classifica le categori di opere di urbanizzazione primariae se
condaria e ne determina le incidenze relative sui costi base fissati.
L'applicazione di tali norme, purtuttavia, così come concretamente ve
rificata nella realtà dei Comuni di Puglia, ne ha mostrato alcuni pro
fili suscettibili di opportuni aggiornamenti sulla base delle con
siderationi che seguono.

- A) Dapprima va osservato che, in pratica, la esiguità delle somme di-
sponibili attualmente in ogni Comune, per molte delle categorie di
opere di urbanizzazione (in relazione alla modestia del co
e
fficiente di incidenza relativa) non rende pr
a
ticamente eseguibile alcun
intervento.
- B) La suggestiva osservazione, poi, che qualsiasi intervento per ese-
cuzione di opere di urbanizzazione inizia con l'acquisizione del
suolo su cui l'opera insiste, fa sì che le somme rese disponibili
per gli oneri di cui al titolo II della Legge di che trattasi, ve
n
gano utilizzate per l'acquisizione di aree ai Comuni sia a segui-
to di cessione bonaria di suoli che a seguito di transazione di li
t
i da parte di privati.
- C) La minuziosa elencazione delle categorie, la rigidità della cl
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
e e la modestia dei coefficienti di incidenza relativa co
n
t
e
n
t
e nella tabella "C" della Legge citata rende quindi diff
i
c
o
l
t
o
s
a l'applicazione della norma e soprattutto fa sì che la stessa in

REGIONE PUGLIA

- 2 -

molti casi non aderisca perfettamente alle effettive necessità dei singoli Comuni, di cui la frequenza con la quale sul piano pratico viene trascurata.

Valgano per tutte le seguenti osservazioni sulla articolazione delle opere di edilizia scolastica. E' noto che a seguito del decremento del gradiente della popolazione, è in diminuzione anche la popolazione scolare: si prevede quindi, a breve, la sufficienza dei complessi di scuola media ed elementare mentre vi è grande carenza di complessi di asili nido e scuola materna.

La rigida suddivisione dei coefficienti di attribuzione della tabella "C" già citata, sembra non consentire alcun flessibile adattamento a tale realtà sociale che muta, se non attraverso la inosservanza dell'aspetto amministrativo della Legge da parte dello stesso ente, il Comune che per esserne il primo beneficiario, ne dovrebbe essere anche il rigido custode.

Dalle considerazioni che precedono balza evidente la necessità di un primo aggiornamento delle prescrizioni del titolo III della Legge in esame, nel senso di un accorpamento delle categorie di opere di urbanizzazione, che consenta ai Comuni della realtà pugliese (specie a quelli più piccoli) di avere una disponibilità finanziaria commisurata alla entità degli interventi concretamente attuabili.

L'accorpamento, come dimostrato, ad esempio, con le varie categorie di edilizia scolastica ovvero con le reti fognanti e gli impianti epurativi, consente anche ai Comuni di poter corrispondere alle necessità delle popolazioni sulla base di più ampie scelte discrezionali.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

E' del pari evidente infine, la opportunità che le incidenze relative delle opere di urbanizzazione di cui alla già citata tabella "C" vengano sottoposte, nel periodo breve ad aggiornamento, da attuarsi ogni tre anni da parte del Consiglio regionale previo parere del Comitato Urbanistico Regionale.

Ciò d'altra parte, oltre a consentire in modo semplice ed automatico le necessarie correzioni al ventaglio delle opere di urbanizzazione in relazione alle future necessità delle Comunità, risponde a diffusi indirizzi legislativi già attuati da parte di altre Regioni.

La presente proposta di legge, si propone di eliminare alcune discrepanze riscontrate nell'applicazione della Legge regionale n.6/1979 di attuazione della Legge "Bucalossi" costituendo un miglioramento della norma vigente sul piano legislativo e della gestione demografica delle risorse economiche.



Bari, li 10-10-1984

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 20.10.84